

NADECO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLIZIONE
ED ECONOMIA CIRCOLARE PER LE COSTRUZIONI
STATUTO

Art. 1 - Costituzione – sede denominazione

È costituita con sede in Roma l'Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare nelle Costruzioni denominata - NADECO.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Soci

L'Associazione è formata dai Soci effettivi e dai Soci aggregati.

Possono aderire all'Associazione quali Soci effettivi, oltre ai Soci Fondatori, le imprese di demolizione, le imprese specializzate nel taglio al diamante, le imprese specializzate nelle bonifiche ambientali, le imprese specializzate nella gestione di rottami ferrosi, le imprese specializzate negli impianti di lavorazione inerti, operanti nel territorio nazionale e all'estero.

Per imprese di demolizione si intendono quelle la cui attività è finalizzata alla esecuzione di tutte le attività anche accessorie necessarie per eseguire la demolizione di manufatti di ogni tipo e specie nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento anche sotto il profilo dello studio e della progettazione dell'intervento, che siano in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS23.

Per imprese specializzate nel taglio al diamante si intendono quelle che nella propria attività di demolizione adottano in via esclusiva o prevalente tecniche di taglio del cemento armato mediante disco o filo diamantato o altre metodologie equivalenti, e che nominino dette peculiarità all'interno del proprio oggetto sociale.

Per imprese specializzate nelle bonifiche ambientali si intendono quelle la cui attività è finalizzata e atta ad eliminare le fonti di inquinamento, le sostanze e i materiali inquinanti o a ridurre le concentrazioni degli stessi presenti in edifici o siti pubblici o privati, nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio, ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente"), che siano in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG12 e/o iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9.

Per imprese specializzate nella gestione di rottami ferrosi si intendono quelle la cui attività consiste nella cernita, raccolta e gestione rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi, iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sottocategoria 4bis.

Per imprese specializzate negli impianti di lavorazione inerti si intendono quelle la cui attività consiste nella gestione di aree di deposito e impianti di lavorazione di materiali inerti, materiali di scavo e/o di rifiuti edili minerali, ai fini della loro vagliatura, frantumazione e/o lavaggio, iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie nn. 4, 5 e/o 10.

Possono aderire all'Associazione quali Soci effettivi anche gli studi di ingegneria e studi tecnici, costituiti in forma associata o societaria, nonché le società di engineering, operanti nel campo della progettazione degli interventi di demolizione, bonifica, decommissioning e trattamento dei rifiuti derivanti da dismissioni.

Ai fini dell'ammissione, gli studi tecnici, di ingegneria e le società di engineering dovranno dimostrare l'avvenuto espletamento, negli ultimi 5 anni, di almeno 5 (cinque) servizi relativi a interventi di demolizione, bonifica, decommissioning e trattamento dei rifiuti derivanti da dismissioni, a favore di committenti pubblici o privati.

Possono inoltre aderire all'Associazione quali Soci aggregati le Aziende produttrici e/o distributrici di materiali, macchinari ed attrezzature connesse all'attività di demolizione, bonifica e/o trattamento di rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la tutela degli interessi delle imprese della categoria anche per la esecuzione, la promozione, la progettazione, l'ingegneria di opere pubbliche e private in funzione del progresso del paese nel quadro dell'economia del mercato, favorendone il collegamento, il progresso e lo sviluppo con particolare riferimento ai temi dell'economia circolare e della green economy; rappresentandole nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e altre componenti della società; assistendole in tutte le problematiche che direttamente o indirettamente le riguardano nel rispetto dei ruoli e delle competenze degli altri operatori del settore.

In relazione agli scopi per i quali è costituita, l'Associazione promuove e partecipa ad Organismi, Enti ed Istituzioni e svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti particolari attività:

- promuove l'elemento ambientale dell'industria dell'edilizia, con riguardo all'intera filiera;
- promuove e coordina l'attività delle imprese partecipanti alla associazione e stabilisce di intesa con le medesime i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale;
- assiste e tutela le Aziende associate sul piano economico, sindacale e tributario;
- rappresenta le Aziende associate, nei limiti del presente Statuto, nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società, tale rappresentanza è esclusa per i Soci aggregati;
- organizza ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;
- raccoglie ed elabora elementi, notizie e dati relativi al settore ed ai problemi industriali in genere e provvede all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici della categoria;
- provvede alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- organizza, direttamente o indirettamente, manifestazioni mercantili specializzate e pubblicazioni di settore;
- promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
- agisce presso gli uffici ministeriali centrali e periferici, nonché presso A.N.A.C., per il recepimento degli interessi degli operatori di settore nell'attività normativa regolamentare, di dettaglio e nella definizione delle prassi operative;
- agisce presso le centrali di committenza regionali e i soggetti aggregatori, promuovendo la considerazione gli interessi delle categorie rappresentate nella programmazione, indizione e disciplina delle procedure di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;
- promuove il dialogo e la collaborazione costruttiva con gli utenti, stimolando attivamente l'attività normativa e tutelando il rispetto della normativa e dei capitoli;
- diffonde la conoscenza della normativa tecnica, delle buone pratiche nell'edilizia e dei metodi di controllo;

- cura il rapporto con gli ordini professionali (in particolare Ingegneri, Architetti, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Geologi) al fine di organizzare attività formative e di raccogliere contributi e studi nelle materie e settori di interesse delle Aziende associate;
- promuove ed attua iniziative, gruppi di lavoro, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici dell'attività di demolizione, nonché dell'attività di bonifica, riciclaggio e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- fornisce il proprio apporto ad organizzare corsi, convegni, tavole rotonde e seminari di formazione e aggiornamento anche professionale;
- divulga al mercato ed all'opinione pubblica temi inerenti all'attività di demolizione, nonché dell'attività di bonifica, riciclaggio e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- divulga i nominativi e le caratteristiche degli iscritti, il più largamente possibile, con tutti i mezzi appropriati, a Enti pubblici e privati; a questo fine mantiene gli opportuni contatti con gli utenti ed i mezzi di opinione e comunicazione;
- mantiene i contatti con associazioni di categoria ed organismi affini ed eventualmente può aderirvi o recedere;
- svolge attività di natura oggettivamente non commerciale secondo quanto dispone il D.lgs n. 460/97;
- verifica e sovrintende affinché ogni aderente osservi nei confronti degli associati e più in generale degli operatori del settore la disciplina sia interna che di matrice europea in tema di concorrenza e per una concorrenza leale.

Art. 4 - Adesione

L'Azienda che intende far parte dell'Associazione, in qualità di Socio effettivo deve presentare domanda di ammissione compilando l'apposita scheda di adesione nella quale vengono richiesti i dati anagrafici ed organizzativi dell'azienda; i requisiti dovranno essere comprovati da idonea documentazione oppure mediante autocertificazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e secondo quanto potrà essere previsto dal regolamento di adesione predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Dal momento della deliberazione positiva del Consiglio Direttivo, l'Azienda richiedente diventa Socio ad ogni effetto, con diritti ed obblighi, dopo aver effettuato il versamento del contributo associativo per l'anno in corso e la quota di ammissione qualora la stessa sia stata determinata dall'Assemblea.

Art. 5 - Diritti ed obblighi dei Soci

I Soci effettivi sono legittimati a partecipare alla formazione della volontà dell'Associazione ed al governo della stessa, secondo le norme di questo Statuto ed in particolare possono esercitare:

- a) il diritto alla utenza dei servizi associativi;
- b) il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea; il voto è espresso secondo quanto previsto dall'art. 10;
- c) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

I Soci effettivi sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto nonché delle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci effettivi forniranno alla segreteria dell'Associazione, istituita presso la sede sociale, le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utili di chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie debbono essere tenute dalla segreteria riservate o, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.

L'adesione ha la durata di 2 (due) anni e si intende rinnovata tacitamente, di biennio in biennio, se non viene disdettata con lettera r.r. che dovrà pervenire al Presidente dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Ai fini della scadenza il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Art. 6 – Quota di adesione e Contributi

I Soci effettivi sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo annuo ordinario nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

Per i Soci che entrano a far parte dell'Associazione durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dal trimestre in corso al momento dell'adesione.

Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo non deliberasse in proposito entro il 31 gennaio di ciascun anno, resterà confermata, fino alla nuova determinazione e salvo conguaglio, la misura e la modalità di versamento del contributo dell'anno precedente.

Ai Soci possono essere richiesti, in particolari occasioni e, comunque, soltanto su delibera dell'Assemblea, contributi straordinari non periodici la cui misura verrà stabilita, caso per caso, in relazione alle finalità dei contributi stessi.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Al nuovo associato potrà essere richiesto di versare al momento del loro ingresso una quota di ammissione che potrà essere determinata di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo entro il giorno 31 gennaio di ciascun esercizio. La delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

Art. 7 - Cessazione della qualifica di Socio

La qualifica di Socio cessa:

- a) per dimissioni presentate dall'associato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- b) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione dell'associato, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per inadempienza agli obblighi assunti dall'associato a norma del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) per cessazione dell'Azienda associata;
- e) per morosità dell'associato che sia preventivamente messo in mora a mezzo raccomandata e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Le delibere relative alla esclusione dell'associato potranno essere assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Nelle ipotesi previste alle lettere c) ed e), l'associato sarà tenuto, comunque, al pagamento dei contributi sino alla scadenza del biennio di adesione di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Ogni variazione inerente l'Azienda associata deve essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata; in difetto, il rapporto associativo proseguirà immutato nei diritti e negli obblighi fra le parti.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata.

L'associato potrà proporre opposizione al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

Il Consiglio Direttivo avrà inoltre il diritto di deliberare, secondo valutazione discrezionale e insindacabile, la cessazione della qualifica di Socio verso imprese che risultino incorse in uno o più motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, 1° e 2° c. D.Lgs 50/2016.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Past President;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato Esecutivo;
- f) le Commissioni;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Tesoriere;
- l) il Segretario Generale.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci effettivi dell'Associazione, fermo restando la previsione di cui all'art. 21 per i Soci Aggregati, i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra persona munita di procura purché facente parte dell'azienda associata.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione presso la Sede sociale o altrove, su richiesta del Consiglio Direttivo, o di tante aziende associate che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti esprimibili in Assemblea.

L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata, o a mezzo Posta Elettronica Certificata, da spedire almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inviata almeno 10 (dieci) giorni prima la riunione.

L'avviso di convocazione potrà prevedere che l'assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio effettivo può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato, mediante semplice delega scritta.

Ogni Socio può assumere fino a un massimo di 10 (dieci) deleghe.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) dei voti esprimibili; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei Soci effettivi con diritto di voto.

È devoluta al Presidente, col concorso del segretario assembleare, la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Art. 10 - Diritto di voto

Sono ammessi al voto in Assemblea solo i Soci effettivi fermo restando la previsione di cui all'art. 21 per i Soci Aggregati.

Non sono ammessi al voto i Soci che non risultano in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.

Ogni Socio ha diritto ad 1 (un) voto.

Le votazioni hanno luogo a schede segrete, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non decida diversamente, nel qual caso potranno avvenire a votazione palese.

Le elezioni degli Organi collegiali devono avvenire a schede segrete ovvero con modalità equivalenti, ed ogni Socio potrà esprimere un voto per un numero massimo di candidati pari alle posizioni eleggibili mediante votazione, salvo quanto diversamente disposto. Ogni Socio, gruppo di Soci o Categoria potrà altresì presentare una lista di candidati, in numero corrispondente alle posizioni eleggibili; le liste dovranno essere inviate alla Segreteria Generale entro e non oltre 8 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, e dovranno essere comunicate ai Soci in vista delle votazioni entro e non oltre 5 giorni precedenti l'Assemblea. Le liste dovranno essere redatte nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12. Ogni candidato potrà essere indicato esclusivamente in una lista.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima dell'Associazione;
- b) delibera sulle questioni morali ed economiche aventi ad oggetto l'attività dell'Associazione;
- c) nomina su proposta dei Soci effettivi i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto disposto al successivo art. 12;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

- e) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) esamina ed approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- g) esamina ed approva il bilancio preventivo;
- h) delibera sull'ammontare delle quote associative annue ordinarie e sull'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- i) determina l'ammontare della quota di ammissione per i nuovi associati;
- l) delibera sulle modifiche al presente Statuto a norma dell'art. 23;
- m) delibera lo scioglimento dell'Associazione a norma dell'art. 24;
- n) propone e nomina cariche onorifiche;
- o) delibera sul trasferimento della sede;
- p) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di Consiglieri corrispondente al doppio, più uno, di quello delle Categorie di Soci.

Alle riunioni dello stesso è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni.

Ogni Categoria di Soci ha diritto ad esprimere 1 (un) proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

I restanti componenti saranno nominati dall'Assemblea generale sempre sulla base delle liste e/o delle candidature presentate e secondo le modalità previste nel presente statuto al precedente art. 10, fermo restando che almeno la metà di tali componenti dovrà essere espressione della Categoria delle imprese di demolizione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o telefax o comunicazione via posta elettronica, purché sia certificato il ricevimento della e-mail, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione potrà prevedere che la seduta del Consiglio si svolga mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Le delibere assunte saranno valide se alla riunione sarà presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Ogni Consigliere può farsi rappresentare nel Consiglio da un altro Consigliere, mediante semplice delega scritta.

Ogni Consigliere può assumere un massimo di 1 (una) delega.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto ad 1 (un) voto.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza immotivata di un componente del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dello stesso dalla carica, salva decisione contraria del Consiglio Direttivo.

Costituirà, altresì, motivo di decadenza dalla carica, la cessazione dell'appartenenza del Consigliere eletto all'azienda Associata da esso rappresentata, o il recesso o l'esclusione dell'Azienda medesima dall'Associazione. In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di un componente del Consiglio eletto dall'Assemblea quest'ultimo verrà automaticamente sostituito da altra persona scelta dall'Assemblea secondo le modalità previste nel presente statuto al precedente art. 11.

Nell'ipotesi in cui decada o si dimetta la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo verrà considerato decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per la elezione dei nuovi componenti.

Le cariche di Consigliere e di Presidente sono gratuite e saranno rimborsate unicamente le spese vive eventualmente sostenute per l'espletamento di specifici incarichi a loro affidati.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi dell'Associazione, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea;
- b) nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed un Vice-Presidente dell'Associazione. In caso di impossibilità di eleggere il Presidente tra i propri componenti, il Consiglio Direttivo potrà eleggere all'unanimità un soggetto esterno anche non associato purché dotato di comprovata esperienza nei settori in cui opera l'Associazione;
- c) nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
- d) nomina il Comitato Esecutivo;
- e) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, ivi compreso il Segretario Generale;
- f) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- g) determina l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari di cui all'art. 5 del presente Statuto, da proporre alla ratifica dell'Assemblea;
- h) predisporre il Bilancio preventivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) predisporre il Bilancio consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- l) delibera con le modalità previste dall'art. 6 punti b), c) ed e), sulla cessazione della qualità di associato;
- m) può delegare tutti o parte dei poteri ai Consiglieri con possibilità di revoca in ogni momento. I consiglieri delegati possono attribuire procure speciali nell'ambito delle proprie deleghe;

n) predisporre ed approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto e il regolamento di adesione di cui all'art. 4 del presente Statuto, nonché le eventuali modifiche agli stessi.

Art. 14 – Presidente, Vice Presidente e Past President

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che delle aziende aderenti ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e vigila sull'andamento degli uffici dell'Associazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in contatto con il Vice Presidente, cui può delegare alcune delle sue attribuzioni.

Vigila sull'attività dei consiglieri delegati a determinate funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni di rappresentanza sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile ma solamente per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente non rieletto assume la qualifica di Past President.

Il Past President partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede ad affiancare il Presidente in carica nello adempimento dei propri compiti mettendo a disposizione di quest'ultimo l'esperienza maturata nello svolgimento dello incarico ricoperto.

Il Past President dura in carica 2 (due) anni. In caso di rielezione del Presidente il Past President manterrà la carica per un ulteriore biennio, e ciò fino alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Past President ha una funzione consultiva a favore del Presidente che dovrà consultarlo prima di ogni atto di rilievo per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Il Past President ha diritto di opporsi agli atti del Presidente a lui delegati dal Consiglio Direttivo in materia di bilancio, quote associative, modifiche allo statuto ed in generale alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di opposizione gli atti in oggetto dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica 2 (due) anni.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, in conformità al bilancio preventivo, e riferisce al Consiglio Direttivo per la relazione del consuntivo.

Art. 16 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di esaminare le richieste di adesione pervenute e di operare sui temi delegati dal Consiglio Direttivo; potrà avvalersi della collaborazione di Commissioni aventi funzione consultive e di supporto alle attività ad esso attribuite.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha inoltre la possibilità di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; esso è composto da un Presidente e da 2 (due) membri nominati dall'Assemblea su proposta dei Soci effettivi e che non possono essere componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni delle Assemblee.

Il Presidente del Collegio assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. La loro carica è gratuita.

Art. 18 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo all'esterno dell'Associazione, svolge una funzione di rappresentanza istituzionale dell'Associazione; riporta all'Associazione gli indirizzi emersi e adottati nelle sedi istituzionali; attua le disposizioni prese dagli Organi Direttivi della Associazione in merito alla propria attività; partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha inoltre la possibilità di nominare il Collegio dei Probiviri. Esso è composto da 3 (tre) membri ed è nominato dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri giudica su quanto verrà deferito dal Consiglio Direttivo in ordine a vertenze tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione.

Inoltre il Collegio esprime il suo parere obbligatorio ma non vincolante sui candidati a cariche direttive associative o ad incarichi di rappresentanza esterna basato tra gli altri sul profilo personale e professionale di assoluta integrità sotto l'aspetto legale e morale, la posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, la non copertura di cariche politiche e la partecipazione fattiva alla vita associativa e rispetto di tutti gli obblighi statutari.

Il Collegio dei Probiviri giudica a maggioranza di voti in via equitativa e senza formalità.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Art. 20 – Commissioni di lavoro

Potranno essere costituite Commissioni di lavoro a cui potranno partecipare anche soggetti terzi all'Associazione.

Le Commissioni saranno nominate dal Consiglio Direttivo per svolgere attività di studio, approfondimento e propositiva.

Art. 21 - Soci aggregati

A) Adesione

Per l'adesione all'Associazione in qualità di Socio aggregato come definito all'art. 2 del presente Statuto, l'interessato deve presentare domanda di ammissione.

In essa deve essere indicata l'attività esercitata ed i nomi dei legali rappresentanti o delle persone delegate ai rapporti con l'Associazione.

L'interessato che intende aderire dovrà inoltre corredare la propria domanda con la scheda di adesione, debitamente compilata, e con i documenti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

B) Diritti e obblighi - Durata

L'adesione legittima i Soci aggregati a partecipare alla attività dell'Associazione, ma non sono eleggibili alle cariche sociali, in particolare possono esercitare:

- a) il diritto alla utenza dei servizi associativi;
- b) il diritto di presenza e parola in Assemblea;
- c) il diritto di voto per i temi che li impegnano direttamente.

I Soci aggregati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci aggregati forniranno alla segreteria dell'Associazione le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utili chiedere per il raggiungimento degli scopi della associazione. Tali notizie debbono essere tenute dalla segreteria riservate o, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.

L'adesione ha durata di 1 (uno) anno e si intende rinnovata tacitamente se non viene disdettata con lettera raccomandata r.r. che dovrà pervenire al Presidente dell'Associazione almeno 1 (uno) mese prima della scadenza.

C) Contributi

I Soci aggregati sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo ordinario annuo, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del presente Statuto.

Per i Soci aggregati che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dal trimestre dell'anno in corso.

Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per i Soci aggregati.

D) Cessazione della qualità di Socio aggregato

La qualità di Socio aggregato cessa:

- a) per dimissioni presentate dall'associato ai sensi del presente articolo lettera B) ultimo comma;
- b) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione ad associato, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per l'inadempienza degli obblighi assunti dall'associato a norma del presente Statuto previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) per morosità dell'associato che sia stato preventivamente messo in mora con lettera raccomandata e previa delibera del Consiglio Direttivo;
- e) per cessazione dell'Azienda Aggregata.

In ogni caso di esclusione, la relativa delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere assunta a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo avrà inoltre il diritto di deliberare, secondo valutazione discrezionale e insindacabile, la cessazione della qualifica di Socio verso imprese che risultino incorse in uno o più motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, 1° e 2° c. D.Lgs. 50/2016.

L'associato escluso sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi sino alla scadenza dell'anno di adesione.

Art. 22 - Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi di cui all'art. 6;
- b) dalle quote di ammissione, versate dagli associati all'atto della ammissione alla Associazione, qualora ciò fosse disposto dall'Assemblea;
- c) dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari o immobiliari;
- e) dalle somme accantonate, per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;
- f) dagli interessi attivi e dalle eventuali altre rendite patrimoniali;
- g) dalle erogazioni di somme, dai lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni a favore dell'Associazione, fatte a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte della medesima.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione del fondo comune. Con la cessazione della qualità di Socio effettivo, questi perde qualsiasi diritto o azione sul fondo comune dell'Associazione.

I Soci aggregati non possono vantare diritti sul fondo comune.

Art. 23 - Modifica dello Statuto e trasferimento della sede

Qualsiasi modificazione a questo Statuto e la delibera di trasferimento della sede dell'Associazione dovrà essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci effettivi presenti in Assemblea.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione potrà essere sciolta per delibera, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili dai Soci effettivi, dell'Assemblea, appositamente convocata, che provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

La destinazione del patrimonio sociale verrà stabilita all'atto della delibera di scioglimento e lo stesso sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità o a fini di utilità pubblica.

Art. 25 – Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto troveranno applicazione le norme di legge.